

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008

7^a SedutaPresidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti****(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari****(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BERSELLI** fa presente che verranno svolte le relazioni sui quattro disegni di legge iscritti congiuntamente all'ordine del giorno, salvo eventuali integrazioni nella prossima settimana, se, come sembra, saranno assegnati altri disegni di legge.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) fa presente che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 617, primo firmatario il senatore Belisario e sottoscritto dal Gruppo Italia dei Valori, che reca tra l'altro diverse disposizioni di contenuto identico a quelle del disegno di legge n. 733.

Il senatore **CASSON** (*PD*) fa presente che il suo Gruppo chiederà alla Presidenza del Senato di valutare una riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 451, recante misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, che reca anch'esso disposizioni analoghe a quelle che formano oggetto del disegno di legge n. 733.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, nell'illustrare i provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente come con il disegno di legge n. 733 il Governo abbia inteso compiere un nuovo passo nella direzione di un più efficace contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata dopo le misure urgenti adottate con il decreto-legge n. 9 del 2008.

Dopo aver osservato come la filosofia cui si ispira tale intervento sia diretta da un lato a colpire in maniera più efficace quei reati che contribuiscono al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva specialmente tra gli strati sociali più

poveri e deboli della collettività nazionale, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità organizzata, rileva come, anche i disegni di legge n. 242 del senatore Martinat e Pontone e n. 583 del senatore Li Gotti e di altri senatori si muovano nella stessa direzione, individuando strategie diverse ma parzialmente integrabili con il disegno di legge governativo. Con riferimento al disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio ed altri senatori, fa presente preliminarmente che esso dà voce ad una essenziale diversità di opinioni fra la maggioranza e l'opposizione sulle strategie di contrasto alla criminalità legata all'immigrazione clandestina.

Procede quindi ad illustrare più nel dettaglio le disposizioni del disegno di legge d'iniziativa governativa, di competenza della Commissione giustizia. Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 1, il quale apporta una modifica all'articolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono troppo spesso un facile bersaglio per i criminali, si sofferma sull'articolo 2, il quale estende l'ambito di applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 qualora l'offeso sia una persona handicappata. Illustra quindi l'articolo 4, il quale introduce due modifiche all'articolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento, da un lato estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, dall'altro, intervenendo sull'istituto della concessione della sospensione condizionale della pena, in tutti i casi di danneggiamento aggravato. Dopo aver riferito sull'articolo 5, il quale modifica l'articolo 639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui il fatto sia commesso su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale ovvero su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano, si sofferma sull'articolo 6. Tale disposizione modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato di cui all'articolo 112 del codice penale, prevedendo l'applicabilità dell'aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, in tal modo si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti. Dopo aver illustrato l'articolo 8, il quale delinea il delitto di *"Impiego di minori nell'acconteraggio"*, introducendolo tra i delitti contro la personalità individuale l'articolo 600-*octies* del codice penale, e prevedendo l'abrogazione della omonima contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale, si sofferma sull'articolo 9.

L'articolo 9, come è noto, rappresenta una delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge in quanto introduce nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo diventa un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Viene altresì stabilita l'applicazione a tale reato del rito direttissimo e l'obbligatoria misura accessoria dell'espulsione. Al riguardo, osserva come il disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio, in assoluta controtendenza con la filosofia ispiratrice dell'articolo in esame depenalizza i delitti già introdotti con la legge Bossi-Fini consistenti nell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa, di trattenimento indebito del territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e di reingresso indebito a seguito della espulsione coattiva che consegue al primo illecito.

Illustra quindi le norme di cui agli articoli da 10 a 15 del disegno di legge in esame, le quali apportano modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante *"Disposizioni contro la mafia"*. Al riguardo ricorda che su tale legge, così come su altre disposizioni relative alle misure di prevenzione, il Governo è intervenuto con le modifiche apportate da alcune norme del decreto sicurezza, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione e a compiere le relative indagini.

Dà conto del contenuto di alcuni emendamenti approvati nel corso dell'esame del suddetto decreto sicurezza che hanno oggetto identico o analogo ad alcune disposizioni del disegno di legge in esame in materia di misure di prevenzione.

Dopo aver illustrato l'articolo 10, il quale amplia l'ambito di applicazione della legge n. 575 del 1965, riproducendo in parte il contenuto dell'emendamento 10.400 al decreto-legge, si sofferma sull'articolo 11, che interviene sull'istituto della confisca.

Nel riferire quindi sull'articolo 12, il quale modifica l'articolo 2-*ter* della legge 575/1965, aggiungendovi un ultimo comma che consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione, osserva che un intento analogo hanno anche alcune parti del già ricordato emendamento 10.400.

Illustra poi l'articolo 13, il quale sostituisce l'articolo 2-*quater* della legge 575/1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevedendo, tra l'altro, che l'esecuzione del sequestro di beni immobili e mobili registrati richieda, oltre alla trascrizione, anche l'apprensione materiale del bene.

Si sofferma poi sull'articolo 14, il quale inserisce due nuovi commi all'articolo 2-*undecies* della legge 575/1965, che disciplina la destinazione dei beni confiscati, al fine di consentire l'affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo aver riferito sulle norme dell'articolo 15, il quale prevede che l'assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene, passa ad illustrare il contenuto degli altri disegni di legge, con riferimento all'Atto Senato n. 583, recante "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena", osserva che esso riproduce quasi integralmente l'omonimo disegno di legge presentato dal Governo Prodi alla Camera dei deputati in data 13 novembre 2007, il cui esame non ebbe mai inizio. Rileva al riguardo che alcune disposizioni hanno poi trovato accoglimento nel decreto sicurezza e sono pertanto già in vigore.

Con riferimento all'articolo 1 osserva che esso reca diverse novelle al codice penale, intervenendo fra gli altri sui delitti di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli di violenza sessuale, di adescamento di minorenni e di riciclaggio.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale stabilisce la concessione di benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, che siano stati commessi a danno di minori, e 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) del codice penale sia subordinata alla partecipazione positiva a un programma di riabilitazione specifica, disciplinato nell'ambito di un decreto del Ministro della giustizia più complessivamente dedicato ai programmi di rieducazione previsti dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, si sofferma sull'articolo 3. Tale disposizione è di fatto già in vigore, in quanto corrisponde all'articolo 4, comma 4, del decreto sicurezza, il quale ha previsto che se dalla violazione del codice della strada derivano lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo e tale fatto è stato commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Illustra poi le modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 4. Tali disposizioni intervengono in materia di distruzione di cose sottoposte a sequestro; di misure cautelari; di incidente probatorio; di giudizio immediato e di patteggiamento in appello.

Riferisce poi sull'articolo 5, il quale risolve un conflitto giurisprudenziale, chiarendo che la custodia cautelare nell'ambito di procedimento penale nei confronti di minori, è applicabile anche in caso di furto in abitazione e furto con strappo. Dopo aver dato brevemente conto degli articoli 6 e 7, i quali recano rispettivamente la clausola di invarianza degli oneri di bilancio e la disciplina dell'entrata in vigore, procede ad illustrare il disegno di legge n. 242 dei senatori Martinat e Pontone, il quale interviene da un lato in materia di disciplina dell'immigrazione, e dall'altro di disciplina del commercio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, osserva che mentre, a differenza del disegno di legge n. 583 non reca disposizioni che siano già in vigore per effetto del decreto-legge n. 9, reca peraltro talune norme sostanzialmente analoghe ad emendamenti che sono stati approvati dal Senato al testo del decreto-legge stesso. Nell'illustrare l'articolo 1, si sofferma dapprima sulla lettera a), la quale apporta due modifiche all'articolo 5 del testo unico sull'immigrazione, che dispone in tema di permesso di soggiorno. Illustra quindi il contenuto delle lettere b), recante due novelle all'articolo 6 del testo unico, che dispone in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante e c), che apporta una modifica alla disciplina del reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Al riguardo segnala che un emendamento al decreto-legge in materia di sicurezza (emendamento 5.220), approvato durante l'esame del Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale introduce una nuova circostanza aggravante per chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope, si sofferma sull'articolo, il quale sostituisce gli articoli 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) e 496 (Falsa dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) del codice penale e introduce un nuovo articolo 495-1 del codice penale, che prevede il reato di fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri. Rileva poi che il successivo articolo 4, lettera c) del disegno di legge in esame prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di cui

all'articolo 495 del codice penale e per quello di cui al nuovo articolo 495-1, recando quindi un contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.19 al suddetto decreto sicurezza, approvato dalle Commissioni 1^a e 2^a riunite.

Illustra infine più nel dettaglio le ulteriori modifiche al codice di procedura penale apportate dall'articolo 4, le quali intervengono fra l'altro, in materia di verifica dell'identità personale dell'imputato; di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone e di giudizio direttissimo.

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'illustrazione dei disegni di legge in titolo ad una successiva seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,30.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2008

8^a SedutaPresidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 10.*

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti****(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari****(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.****Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**- e petizione n. 110 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 733, 242, 391, 583 e petizione n. 110, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 617 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 617, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583 e petizione n. 110 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il presidente **BERSELLI** (PdL), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 617, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui la Commissione ha già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 617, da un lato, introduce puntuali modifiche al testo unico in materia di immigrazione e, dall'altro, interviene su alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

Il presidente [VIZZINI](#) (Pdl), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle disposizioni che maggiormente attengono alla competenza della 1^a Commissione.

Sottolinea che il disegno di legge in titolo va considerato nel suo collegamento sistematico con gli altri provvedimenti che compongono il pacchetto sicurezza varato dal Governo: il decreto-legge 92/2008, già esaminato dal Senato, ed i tre schemi di decreto legislativo - in tema di ricongiungimenti familiari degli immigrati, di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di diritto di circolazione dei cittadini comunitari - che sono attualmente all'esame della 1^a Commissione. Il filo che lega tali provvedimenti è l'esigenza di fornire una risposta convincente alle richieste di sicurezza quotidiana. L'impegno è teso a contrastare efficacemente la criminalità e ad attuare un buon governo dell'immigrazione così come chiedono sia le famiglie sia le imprese italiane. Si tratta di problematiche cui è stato dato ampio spazio durante la recente campagna elettorale e avvertite, seppure con sensibilità diverse, da tutte le forze politiche attualmente rappresentate in Parlamento. Ricorda le significative convergenze fra maggioranza e opposizione su alcune proposte salienti e il nuovo approccio, volto a non rinunciare aprioristicamente a quanto di condivisibile è stato elaborato nel corso della passata legislatura, ma anzi a farne propri gli indirizzi positivi e a riproporne le soluzioni efficaci, apportando i miglioramenti necessari nell'interesse della collettività. In proposito, rammenta anche la pronta istituzione della Commissione antimafia.

In tale cornice vanno collocate le disposizioni in esame, inserite in un disegno di legge per consentire un dibattito parlamentare ampio e approfondito, su una materia così sensibile per l'opinione pubblica. Il dibattito sarà aperto anche a integrazioni del testo con il fine di garantire maggiore sicurezza al vivere quotidiano di tutti gli italiani, minacciato con sempre maggior violenza dalle organizzazioni criminali transnazionali che, come le mafie nazionali, si stanno imponendo sia per la violenza delle loro azioni sia per la forza finanziaria che esprimono soffocando il libero mercato ed il futuro di molte imprese e di tanti giovani.

Riferisce quindi sull'articolo 3, che riscrive la disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano (*iure matrimonii*), adottando una formulazione più precisa e rigorosa. La *ratio* è quella di contrastare i matrimoni di comodo, che permettono pratiche elusive e rappresentano una fonte di guadagno per la criminalità organizzata. In base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza, da parte del coniuge straniero residente in Italia, raddoppia in caso di matrimonio con prole e quadruplica in caso di matrimonio senza prole; mentre la durata minima del matrimonio, necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero, rimane immutata in caso di matrimonio senza prole e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole. Inoltre, l'articolo in esame chiarisce che - al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza - non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Il requisito della costanza del regime matrimoniale è previsto anche dalla normativa vigente, che tuttavia non precisa che esso debba ricorrere anche al tempo dell'adozione del provvedimento. Nota anche che le modifiche recate dall'articolo in esame riprendono - nei contenuti e nelle finalità - le innovazioni prefigurate da un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Illustra anche l'articolo 7 che introduce nuovi strumenti di intervento - attribuiti ai sindaci e ai prefetti - per fronteggiare il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico. Si tratta di provvedimenti autoritativi mediante i quali ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, assistiti anche dalla previsione di sanzioni. Il relatore ricorda che, anche in questo caso, la disposizione mutua alcuni dei contenuti di un disegno di legge governativo della scorsa legislatura.

L'articolo 9 introduce nel testo unico sull'immigrazione il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, al fine di innalzare il livello di prevenzione rispetto a condotte che attualmente sono contrastate solo a livello amministrativo. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sottolinea il rilievo critico della materia in esame, perché riconnette un disvalore penale - con le relative conseguenze sanzionatorie - a condotte che attualmente non sono penalmente rilevanti. Si tratta perciò di una scelta politica sulla quale è legittimo auspicare un dibattito ampio e articolato. Osserva tuttavia che la norma in esame non è una norma sconosciuta agli ordinamenti dei Paesi occidentali; essa è presente in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, per restare in Europa; è contemplata anche dalla legislazione statunitense, per guardare oltre oceano. Il dato di diritto comparato permette di affrontare la questione per quello che essa rappresenta in realtà: una scelta della politica, strumentale a un rafforzamento della coerenza effettiva della normativa sugli ingressi; una scelta già effettuata da alcuni Paesi fra i primi sul piano della civiltà giuridica. Quanto all'analisi del testo, rileva che il Governo ha adottato una formulazione molto asciutta, che consente l'apertura di un ampio dibattito e auspicabilmente soluzioni condivise.

Quanto all'articolo 16, esso subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Per comprendere la *ratio* di tale innovazione, la norma in esame va posta in relazione sistematica con alcune misure previste da altri provvedimenti del pacchetto sicurezza. In primo luogo, va considerato lo schema di decreto legislativo in tema di libera circolazione dei cittadini comunitari, il quale introduce un obbligo di richiesta dell'iscrizione anagrafica entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso e prevede che l'essere non in regola con tale adempimento costituisce un motivo imperativo di pubblica sicurezza per l'allontanamento. In secondo luogo, va ricordato che il decreto-legge in materia di sicurezza, come emendato durante l'esame presso il Senato, prevede che il sindaco segnali alle competenti autorità la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. In tale ottica sistematica, appare allora chiaro che la norma in esame rafforza ulteriormente il ruolo collaborativo degli amministratori locali nell'azione di contrasto alle forme di presenza irregolare sul territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce elementi di modernizzazione nella lotta alla criminalità transnazionale favorita anche dal riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto *money transfer*. Si tratta di una forma di trasferimento di denaro che, grazie all'uso di sempre più moderne tecnologie, elude i controlli e a volte alimenta il terrorismo e la criminalità organizzata. Sottolinea anche l'esigenza di una riflessione sullo stato del sistema bancario e finanziario che, a suo avviso, è eccessivamente vulnerabile. In particolare, si dovrebbe ridurre il margine di discrezionalità di cui godono le banche nella segnalazione di operazioni sospette - rilevato anche dal precedente Ministro dell'economia - introducendo un obbligo per legge assistito da adeguate sanzioni penali. Ritiene inoltre che la proliferazione di società finanziarie, soprattutto nel mezzogiorno, dovrebbe essere oggetto di accurata attenzione anche da parte del Parlamento, con lo scopo di restringere gli ambiti in cui si realizza il riciclaggio di proventi illeciti.

Nell'illustrare, infine, l'articolo 18, osserva che tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si inserisce il riferimento alle condanne per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In secondo luogo, per affrontare le difficoltà d'identificazione emerse con l'esperienza degli ultimi anni, è ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture denominate ora "Centri di Identificazione ed Espulsione". Infine, è inasprita la pena per lo straniero trovato nel territorio nazionale dopo essere stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento. In merito ai CIE, evidenzia che la modifica in esame è in linea con quanto previsto dalla direttiva sui rimpatri, recentemente approvata dal Parlamento europeo. Peraltro, in materia, la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattenimento nei centri, pur rappresentando una misura incidente sulla libertà personale, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, costituisce uno strumento non irragionevole per rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n.242, recante modifiche al testo unico sull'immigrazione. In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), apporta due modifiche all'articolo 5 del testo unico, in tema di permesso di soggiorno. Si stabilisce che la condanna non sospesa per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, se intervenuta nei cinque anni precedenti l'istanza, e determina la revoca per cinque anni del permesso di soggiorno già rilasciato e in corso di validità. La lettera b) reca due novelle all'articolo 6 del testo unico, in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante. In base alla disciplina proposta viene meno la rilevanza penale dell'inadempimento all'obbligo di fornire documenti d'identificazione e si ricollega a tale inadempimento la possibilità di ricorso a rilievi fotodattiloscopici e di accompagnamento e trattenimento negli uffici di pubblica sicurezza, per il tempo necessario all'identificazione. La lettera c) apporta una modifica all'articolo 12, comma 5, del testo unico che disciplina il reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Nel rivedere il trattamento sanzionatorio si prevede anche che, quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Al riguardo ricorda che un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza, approvato durante l'esame in Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Quanto al disegno di legge n. 391, esso esclude la rilevanza penale dell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa: lo straniero, in caso di trasgressione, è fatto oggetto di una nuova espulsione amministrativa, ma non anche di sanzioni penali. In secondo luogo, sono depenalizzati il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e il reingresso indebito a seguito dell'espulsione

coattiva che consegue al primo illecito. La relazione illustrativa afferma che tali innovazioni sono volte a eliminare il disvalore penale di comportamenti che non presentano alcuna pericolosità e che comunque sono meglio contrastabili con provvedimenti di tipo amministrativo. Rileva che il citato disegno di legge n. 391 sottende una logica diversa da quella del provvedimento governativo, che innalza il livello di deterrenza penale per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

Il senatore **CASSON** (PD) prende quindi la parola per sollecitare nuovamente la richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 451 della senatrice Della Monica ed altri, alle Commissioni riunite, al fine di consentirne l'esame congiunto con i provvedimenti in titolo. Con riferimento invece al disegno di legge n. 272 della senatrice Incostante osserva come il proprio Gruppo ritenga più opportuno non insistere per la richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite.

Invita infine a valutare l'opportunità di procedere, con riferimento alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, all'audizione in sede di Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, del Procuratore nazionale antimafia, dei soggetti attualmente responsabili delle competenze già attribuite all'Ufficio italiano cambi, del responsabile del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia Di finanza, del responsabile dell'ASIS competente in materia di sicurezza valutaria nonché infine dei rappresentanti sindacali delle Forze di polizia.

Il sottosegretario MANTOVANO osserva che sarebbe più opportuno audire il vertice della Direzione investigativa antimafia in luogo del rappresentante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia Di finanza e del responsabile dell'ASIS.

Il presidente **BERSELLI**, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta di audizioni testè formulata dal senatore Casson, propone di rinviare l'avvio della discussione generale ad una successiva seduta da convocarsi martedì 8 luglio alle ore 9 e di svolgere le audizioni richieste nel pomeriggio di martedì, compatibilmente con gli impegni delle singole Commissioni 1ª e 2ª e con i lavori dell'Assemblea.

Il senatore **BIANCO** (PD) invita il Presidente a valutare l'opportunità di invertire il calendario dei lavori, destinando la mattinata di martedì allo svolgimento delle audizioni e avviando la discussione generale nel corso del pomeriggio di martedì.

Il senatore **PASTORE**(PdL), nel sottolineare come sia più opportuno assicurare la partecipazione dei senatori alle riunioni degli Uffici di presidenza integrati destinate allo svolgimento delle audizioni, anche in ragione della mancanza di pubblicità dei lavori, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente Berselli.

La senatrice **ADAMO**(PD), dopo aver dichiarato di concordare con la proposta formulata dal senatore Bianco, invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione anche delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere in Italia, in particolare se aventi un rapporto istituzionale con il Ministro dell'interno.

Dopo che il senatore **MARITATI** (PD) ha dichiarato di associarsi alla richiesta da ultimo formulata dalla senatrice Adamo, la senatrice **DELLA MONICA** (PD) sottolinea l'opportunità di audire sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo anche i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nonché i rappresentanti dell'ANCI competenti in materia di immigrazione, già peraltro auditi, lo scorso 26 giugno, dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dalla 1ª Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 4.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver precisato che la sede di confronto presso il Ministro dell'interno richiamata dalla senatrice Adamo fosse in realtà la Consulta per l'Islam - un organo con una missione limitata ai problemi dell'islamismo, istituito dall'allora ministro Pisanu unicamente per favorire un proficuo dialogo tra lo Stato e la comunità islamica nazionale - si riserva di effettuare una ricognizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere soggiornanti in Italia da inoltrare alle Commissioni riunite.

Il presidente **BERSELLI**, nel confermare la proposta di calendario già formulata, osserva come essa consenta di conciliare, nel miglior modo possibile, l'attività delle Commissioni riunite con gli impegni delle singole Commissioni.

Il presidente **VIZZINI** (*PdL*) concorda con la proposta di calendario formulata dal presidente Berselli e propone di procedere anche all'audizione del Governatore della Banca d'Italia.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di documentazione sui disegni di legge svolto dagli Uffici del Senato, ed in particolare per le schede di lettura, auspica però che esse possano essere redatte anche per gli altri disegni di legge con la stessa completezza riservata al disegno di legge del Governo, in particolare per quanto riguarda la parte afferente all'analisi dell'impatto sulla legislazione vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2008

9^a SedutaPresidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti****(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari****(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.****Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**- e petizione n. 110 ad essi attinente**

(Esame del disegno di legge n. 451, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583, 617 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583, 617, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 451 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente **BERSELLI** (PdL), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 451, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui le Commissioni riunite hanno già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 451 introduce misure contro molestie e violenze alle donne, alle persone diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale. Dopo aver ricordato come le tematiche oggetto del disegno di legge in esame fossero già presenti nel contenuto di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione al decreto-legge in materia di sicurezza, e per i quali i relatori avevano invitato i presentatori al ritiro, al fine di trattare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario, ribadisce la piena condivisione della delicatezza ed importanza delle questioni afferenti tali forme di violenza e molestie, le quali, costituiscono una vera e propria emergenza nel nostro Paese.

Con riferimento alla gravità della situazione dà conto dei dati statistici riportati nella relazione al disegno di legge, sui quali si riserva peraltro di effettuare un'ulteriore e più puntuale verifica.

Illustra quindi le disposizioni volte ad inasprire le sanzioni per il reato di violenza sessuale. Al riguardo fa presente che il disegno di legge, da un lato modifica la descrizione delle aggravanti previste dall'articolo 609-ter e dall'altro incide sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di determinare un inasprimento delle sanzioni applicabili.

Il disegno di legge in esame introduce poi, all'articolo 9, la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, volta a garantire un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e spesso prodromici a più gravi aggressioni. Al riguardo fa presente che il provvedimento propone per tale fattispecie di reato un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari.

L'articolo 11 del disegno di legge poi apporta alcune modifiche ed integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, introducendo anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Da ciò deriva l'applicabilità nella materia dei reati di violenza sessuale dell'aggravante prevista dall'articolo 3 della legge n. 205 del 1993. In materia processuale poi le modifiche mirano a rendere più efficace e rapido il processo e ad assicurare alla vittima forme di protezione e di sostegno più intensi. Fra queste ultime modifiche di particolare rilievo è l'introduzione di una nuova speciale misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. E' previsto infine la possibilità per il pubblico ministero, per ragioni d'urgenza, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento, fatte salve le forme e le garanzie giurisdizionali previste in caso di arresto.

Il disegno di legge incide poi sulle norme relative all'utilizzo dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minorile, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persone minore di anni 16 ovvero maggiorenne trattandosi di delitti portatori di conseguenza psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti.

Si sofferma infine sull'articolo 17 del disegno di legge, il quale integrando l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Conclude auspicando che su tali problematiche possa essere raggiunta nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo, la più ampia convergenza fra le forze politiche, come del resto sottolineato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 451.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

E' aperta quindi la discussione generale.

Il senatore [MARITATI](#)(PD), dopo aver rilevato il contenuto eterogeneo del disegno di legge n. 733, osserva come alcune delle disposizioni del provvedimento, ed in particolare quelle che riproducono norme già contenute in disegni di legge adottate dal precedente Governo, possano essere considerate apprezzabili. Esprime invece un giudizio fortemente critico sulle norme in materia di immigrazione, le quali si ispirano a logiche assolutamente non condivisibili e si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali e con la normativa comunitaria. Tali interventi in materia di immigrazione, inoltre, destano preoccupazione sul piano della loro oggettiva efficacia ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini. Osserva quindi come sia del tutto inaccettabile considerare il problema della gestione dei flussi migratori come una mera questione criminale. Sarebbe invece, a parere dell'oratore, più opportuno introdurre misure sociali volte a favorire l'integrazione degli stranieri; nelle aree in cui è sì è radunata infatti una maggiore integrazione degli extracomunitari nella compagine sociale, il tasso di devianza criminale risulta più basso.

Dopo aver lamentato il carattere propagandistico dell'articolo 9, il quale sanziona penalmente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, osserva come tale disposizione non rappresenti in alcun modo una forma di adeguamento del nostro ordinamento alle legislazioni dei principali Paesi dell'Unione europea. A ben vedere infatti nei Paesi in cui è prevista tale fattispecie criminale la sanzione comminata, semmai come sanzione sostitutiva, è l'espulsione e non già la reclusione dello straniero contravventore.

Analogamente non condivisibile è l'articolo 18, nella parte in cui aumenta la durata complessiva della permanenza dei cittadini stranieri nei centri di permanenza temporanea. Tale previsione da un lato non garantisce l'effettività dell'espulsione e dall'altro si pone in contrasto con i principi costituzionali del diritto alla difesa, nonché con la normativa internazionale e comunitaria ed in particolare con la legislazione in materia di rifugiati e con le direttive 38 del 2004 e 85 del 2005.

Sempre in relazione agli interventi in materia di immigrazione esprime un giudizio fortemente critico per le disposizioni in materia processuale le quali determinano un'inaccettabile compressione degli spazi di discrezionalità del giudice e quindi un evidente *vulnus* alla giurisdizione, segno di un più generale clima di sfiducia nella magistratura.

Con riferimento poi alla previsione dell'applicabilità del rito direttissimo per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato osserva come ciò determinerà un ulteriore rallentamento dell'amministrazione della giustizia. Sollecita poi una riflessione sulle conseguenze sul piano carcerario derivanti dall'introduzione della nuova fattispecie di reato. Al riguardo l'inevitabile aumento della popolazione penitenziaria determinerà il superamento dei livelli di sovraffollamento delle carceri che nella passata legislatura giustificò il ricorso all'indulto. Per ottenere una oggettiva deflazione del fenomeno dell'immigrazione illegale, sarebbe stato, a parere dell'oratore, più opportuno intervenire prevedendo forme di espatrio assistito.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sull'articolo 18 e sul sostanziale stravolgimento della *ratio* ispiratrice dell'istituto della detenzione nei centri di permanenza temporanea, introdotto al fine di consentire alle autorità di procedere all'identificazione dei soggetti e non già quale forma alternativa alla detenzione in strutture carcerarie, auspica che il Governo e la maggioranza rivedano il proprio atteggiamento su tali questioni, prendendo atto della non idoneità di tali misure per far fronte ai problemi dell'immigrazione.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) deplora la logica esclusivamente repressiva del disegno di legge presentato dal Governo: esso, mentre si propone l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, assume l'immigrazione clandestina quale elemento fondamentale e quasi esclusivo di pericolo. Inoltre, alcune forze politiche considerano l'immigrazione potenzialmente eversiva dei costumi e dei valori legati a un certo territorio, ignorando che il superamento delle abitudini della civiltà contadina derivano piuttosto dall'evoluzione economica e urbanistica del Paese. Ricorda la forte domanda di lavoratori immigrati nelle regioni del Nord-Est: lavoratori che, terminato il proprio lavoro, secondo alcuni dovrebbero allontanarsi dalle piazze cittadine, abitare altrove e disinteressarsi a ogni rapporto sociale.

Si sofferma, infine, sul periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, che si propone di aumentare da due a diciotto mesi: a suo avviso, tale misura è diretta a dissimulare un regime sostanzialmente detentivo ovvero a drammatizzare la questione dell'immigrazione con scopi esclusivamente mediatici e politici. A suo avviso, sarebbe assai più opportuno, ai fini di una vera integrazione, considerare con favore la previsione del diritto di voto per gli stranieri che in Italia lavorano e mandano i propri figli a scuola.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) interviene dapprima svolgendo talune considerazioni sul provvedimento governativo. Al riguardo osserva come la propria pregressa attività professionale nel settore della giustizia, dapprima quale pubblico ministero e successivamente come consulente del Ministero della giustizia, abbiano contribuito a far maturare la convinzione dell'importanza del valore punitivo della pena e dell'inadeguatezza di talune norme penali ed in particolare delle sanzioni previste per le fattispecie di reato oggetto del disegno di legge n. 451, del nostro ordinamento.

Con riferimento alle disposizioni in materia di immigrazione ed in particolare agli articoli 9 e 18 del disegno di legge n. 733, osserva come l'introduzione di tale nuova fattispecie di reato rappresenti invece un inutile appesantimento per il sistema, con evidenti ricadute sia in termini di efficienza che in termini finanziari. Sarebbe stato più opportuno introdurre forme di espatrio assistito o comunque misure tali da consentire al cittadino straniero la possibilità di scontare la pena, per violazioni commesse nel nostro Paese, nel proprio Stato di provenienza. La fattispecie di reato in esame, inoltre, pone evidenti problemi di compatibilità con la normativa internazionale e comunitaria in materia di asilo.

Sollecita poi una riflessione sull'articolo 18, nella parte in cui non chiarisce quali misure debbano essere adottate decorsi i 18 mesi di permanenza massima nei centri di accoglienza. Sottolinea inoltre come tali interventi non risolvano gli oggettivi problemi dell'immigrazione nel nostro Paese, i quali sono legati, come del resto ha osservato il prefetto Manganelli, al fenomeno dei cosiddetti *over stayers*.

Con riferimento al disegno di legge n. 451, dopo aver espresso apprezzamento per la condivisione mostrata dal relatore Berselli, si sofferma sui dati statistici richiamati nella relazione introduttiva al provvedimento. Al riguardo fa presente che i dati relativi ai casi di violenza e molestia contro le donne risultano in continuo aumento di anno in anno e rappresentano una vera e propria emergenza anche nel nostro Paese. L'inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame costituisce un primo importante passo per fronteggiare tali questioni. Si sofferma poi sulle disposizioni in materia di violenza sessuale osservando come le misure introdotte mirino ad adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto nelle legislazioni di altri paesi europei. Svolge quindi talune considerazioni sull'articolo 17 nella parte in cui prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti. L'importanza di tale disposizione, sulla quale auspica il consenso dei relatori, è quanto mai evidente alla luce di recenti drammatici eventi di cronaca che hanno visto coinvolte donne straniere vittime di violenze da parte di familiari. Dà conto infine delle iniziative che il Ministero della giustizia sta portando avanti a livello internazionale fin dalla scorsa legislatura al fine di assicurare assistenza nel paese di provenienza alle vittime di sesso femminile dei reati di tratta di essere umani e di crimini a sfondo sessuale.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) contesta in primo luogo la descrizione del fenomeno dell'immigrazione che emerge dagli interventi dei senatori che lo hanno preceduto, i quali hanno parlato degli immigrati come di soggetti in fuga dall'oppressione, dalla miseria e dalla guerra: in realtà, altro è il problema dei rifugiati – che godono di uno specifico *status* e di appositi strumenti di tutela – altro è quello di un'immigrazione con caratteristiche essenzialmente economiche.

In realtà, nelle parole degli oratori che lo hanno preceduto, il senatore Mazzatorta individua un persistente pregiudizio politico-culturale della sinistra, che ha fino ad oggi impedito una politica dell'immigrazione tal da tener conto delle esigenze dell'ordine pubblico, nonché della capacità di assorbimento da parte del territorio degli stessi diritti dei cittadini italiani. Purtroppo, anche il centro-destra a volte non è estraneo a un simile atteggiamento, come dimostra il fatto che nel piano-casa annunciato dal Governo, gli immigrati regolari sono compresi fra le categorie che potranno beneficiare delle nuove case ad affitto agevolato, laddove tra gli immigrati regolari vi sono anche imprenditori ed altri soggetti particolarmente abbienti. L'oratore esprime quindi una valutazione complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame e, in particolare, sugli articoli 9 e 18 che sono stati oggetto delle critiche dei colleghi dell'opposizione.

In particolare, egli osserva che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina si muove in una direzione lungo la quale si sono già incamminati diversi Stati europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito ed anche la Grecia, con legislazioni che prevedono svariate fattispecie di reato e diversi sistemi sanzionatori; anche in Spagna, del resto, dove l'immigrazione clandestina è disciplinata alla stregua di una violazione amministrativa, è previsto un sistema di sanzioni ben altrimenti severo ed efficace rispetto a quanto avviene oggi in Italia.

Il suo Gruppo, peraltro, presenterà emendamenti diretti a rendere più rigorosa la formulazione dell'articolo 9, che fa riferimento alla sola fattispecie dell'ingresso irregolare, laddove va correttamente prevista anche quella della permanenza illegittima nel territorio nazionale.

Anche il prolungamento della possibilità di detenzione amministrativa nei centri di identificazione e di espulsione appare coerente con le indicazioni di una recente direttiva europea.

L'oratore si esprime poi favorevolmente in ordine all'articolo 16, che subordina la concessione dell'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile dove il richiedente intende fissare la propria abitazione, una disposizione che fornisce ai sindaci un efficace strumento per evitare iscrizioni di residenza anagrafica da parte di cittadini stranieri eccessive rispetto alle possibilità del territorio comunale.

Il senatore **GALPERTI** (PD) ritiene ingeneroso quanto affermato dal senatore Mazzatorta circa un'incapacità del centro-sinistra di confrontarsi con le problematiche della sicurezza pubblica e del controllo dell'immigrazione clandestina.

Sul piano del metodo, infatti, egli osserva come, anche in sede di esame del decreto-legge sulla sicurezza, vi sia stata da parte dell'opposizione la massima apertura ad un confronto costruttivo, indipendentemente dal fatto che le singole norme fossero o meno già previste dal disegno di legge in materia di sicurezza del governo Prodi, tanto che alla fine i veri punti di contrasto sono stati solo due o tre – in particolare, la previsione dell'aggravante generale di clandestinità e la cosiddetta norma blocca-processi – mentre, nel merito, la stessa maggioranza ha accolto emendamenti dell'opposizione diretti a fornire strumenti di controllo più efficaci.

In realtà, ciò che l'opposizione si ripromette di evitare, è che il Parlamento, senza un'adeguata riflessione, finisca per approvare norme inutili, quando non dannose, semplicemente per dare all'opinione pubblica il messaggio di una nuova e maggiore severità.

L'oratore invita perciò la maggioranza a riflettere su tali norme; del resto anche la cosiddetta norma blocca-processi, che nelle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza era stata presentata in un primo momento come foriera di grandi benefici per la funzionalità del sistema giudiziario e la razionalizzazione dei criteri di contrasto al crimine, sembra ora oggetto di una riflessione più meditata.

In particolare l'oratore concorda con le critiche avanzate all'articolo 9, osservando che il giusto atteggiamento dello Stato nei confronti dell'immigrazione clandestina deve essere quello di evitare se possibile gli ingressi o le permanenze irregolari e, quando si verificano di individuare strumenti pratici ed efficaci per l'espulsione del clandestino, un problema al quale negli ultimi 15 anni non si è riusciti ancora a dare una risposta soddisfacente, mentre la risposta penale appare al contempo eccessiva ed inadeguata.

La senatrice **ADAMO** (PD) ritiene che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina abbia un valore prevalentemente simbolico e non sia basata su una analisi dei risultati ottenuti in termini di minore immigrazione clandestina, nei Paesi in cui vige quella fattispecie penale.

Per quanto riguarda la previsione di una verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio in cui l'immigrato intende fissare la propria dimora, osserva che l'articolazione dell'articolo 16 del disegno di legge n. 733 è suscettibile di interpretazioni molteplici e incerte. Un'ulteriore precisazione merita anche la definizione di "straniero", usata talvolta per indicare le persone non italiane e altre volte per definire chi non è cittadino europeo. Replicando all'intervento del senatore Mazzatorta, osserva che l'ipotesi da lui formulata, di estendere la punibilità anche al soggiorno, oltre che all'ingresso illegale nel territorio nazionale, implica anche una revisione della copertura finanziaria del provvedimento.

Manifesta quindi il suo apprezzamento per la previsione del reato di atti persecutori, proposta con il disegno di legge n. 451, assistita da strumenti che consentono alle forze dell'ordine di intervenire prima che si determinino danni gravi o irreparabili, e si chiede se non sia più opportuno procedere a un'organica revisione della disciplina sull'immigrazione, prendendo atto dell'obiettiva inefficacia delle norme introdotte dalla cosiddetta legge "Bossi-Fini".

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **VIZZINI** (Pdl), presidente della Commissione affari costituzionali, ricorda la sua proposta di invitare per un'audizione informale il Governatore della Banca d'Italia, in relazione alla questione del riciclaggio di proventi illeciti che il disegno di legge n. 733 si propone di contrastare con maggiore efficacia. Tuttavia, poiché all'audizione prevista potrà intervenire soltanto il dottore Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di informazione finanziaria, prospetta l'opportunità di aggiornare l'audizione.

Il senatore **CAROFILIO** (PD) condivide il giudizio del presidente Vizzini e chiede di rinviare l'audizione.

Si associa il senatore **CASSON**(PD).

Il senatore **BERSELLI**, presidente delle Commissioni riunite, accogliendo la richiesta del senatore Carofilio, propone di rinviare le audizioni già programmate per domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 20,30.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2008

10^a SedutaPresidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti****(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari****(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento****(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento****(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.****Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento****- e della petizione n. 110 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **D'AMBROSIO**(PD), nell'esprimere serie perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 733, osserva preliminarmente come esso affronti la problematica della sicurezza pubblica e dell'immigrazione proponendo soluzioni non condivisibili ed ispirate peraltro a logiche del tutto diverse da quelle del disegno di legge n. 391 di cui è primo firmatario.

Nel ricordare l'attività svolta nei lunghi anni del proprio impegno professionale presso la procura generale di Milano, sottolinea come all'inizio degli anni '90 furono intraprese dalla procura misure volte a contrastare i fenomeni di micro criminalità diffusa, i quali rappresentano un oggettivo problema per la sicurezza collettiva. In particolare per contrastare i suddetti fenomeni si fece ampio ricorso all'istituto del giudizio con rito direttissimo, grazie all'applicazione del quale fu possibile perseguire circa mille imputati, assicurando così maggiore effettività al sistema penale. Al

ricorso allo strumento del giudizio con il rito direttissimo si accompagnarono inoltre, da un lato, l'obbligo imposto alla polizia giudiziaria di rendere tempestivamente disponibili i certificati del CED e, dall'altro, l'istituzione presso il tribunale di un apposito ufficio per le tossicodipendenze, chiamato a valutare le misure alternative alla detenzione da applicare ai soggetti arrestati per reati commessi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'introduzione di tali misure, osserva l'oratore, assicurano una riduzione del 25 per cento dei dati relativi ai crimini.

Con riferimento al provvedimento governativo rileva criticamente come esso invece di prevedere misure volte a contrastare i fenomeni di micro criminalità, realmente pericolosi per la sicurezza pubblica, introduca sanzioni penali volte a perseguire soggetti che non hanno manifestato una pericolosità sociale ma che sono addirittura talvolta vittime di sfruttamento.

Nell'invitare il Governo e la maggioranza a rivalutare il contenuto dell'articolo 9 del disegno di legge governativo, il quale introduce il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, sottolinea come tale nuova fattispecie di reato sia destinata a produrre gravi inconvenienti sia sul funzionamento delle carceri sia in relazione all'efficienza del sistema giudiziario.

Conclude svolgendo talune considerazioni critiche sulle conseguenze finanziarie derivanti dall'approvazione del disegno di legge governativo. Al riguardo ritiene che la quantificazione degli oneri connessi agli effetti derivanti dal previsto aumento della popolazione carceraria non possa essere attendibile ed in particolar modo appare del tutto incongruo la somma di euro tre preventivata quale costo del pasto giornaliero del detenuto, pasto che comunque rappresenta una quota minoritaria del costo di una giornata di detenzione.

Il senatore **SALTAMARTINI (PdL)** sottolinea l'esigenza di assicurare il diritto dei cittadini a essere difesi dal crimine, in coerenza con uno dei principi fondamentali del costituzionalismo, in base al quale l'affermazione della libertà è sempre connessa alla garanzia della sicurezza.

Ritiene inopportuno il tentativo di una parte della magistratura di affermare una propria politica criminale, operando una sostanziale depenalizzazione dei reati, attraverso l'abuso della discrezionalità nella definizione della pena tra i limiti di legge e nell'applicazione delle circostanze aggravanti.

Il senatore **D'AMBROSIO (PD)** - in una interruzione - contesta quest'ultima interpretazione e ribadisce il giudizio, che deriva dalla sua lunga esperienza professionale come magistrato, circa l'inutilità dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina che, a suo avviso, arrecherà un grave danno al funzionamento del sistema giudiziario. Peraltro, rileva che il disegno di legge individua in appena 3 euro il costo giornaliero di un detenuto per l'Amministrazione della giustizia: in proposito auspica un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Seguono altri commenti dei senatori **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** e **MARITATI (PD)**.

Il presidente **BERSELLI** invita il senatore D'Ambrosio a non interrompere gli interventi, sottolineando che anche chi ha avuto esperienze professionali diverse da quelle nell'ambito della magistratura deve poter esprimere la propria opinione.

Il senatore **CAROFIGLIO (PD)** manifesta il proprio disappunto per la precisazione del Presidente, a suo giudizio inopportuna e offensiva, in quanto nessun senatore ha inteso affermare alcuna superiorità dell'esperienza in magistratura.

Il senatore **SALTAMARTINI (PdL)**, proseguendo nel suo intervento, dichiara la propria stima per la magistratura, rafforzata anche dall'esperienza professionale svolta come rappresentante delle forze dell'ordine.

Il senatore **CASSON (PD)** a sua volta interrompe l'intervento del senatore Saltamartini, affermando che questi è stato rappresentante sindacale di una specifica organizzazione, non delle forze dell'ordine nel loro complesso.

Proseguendo ancora nel suo intervento, il senatore **SALTAMARTINI (PdL)** ricorda l'aumento della criminalità che si registra a seguito dell'incremento dell'immigrazione, in particolare per quanto riguarda i furti e le rapine in appartamento. È dunque inevitabile una reazione e la richiesta di rafforzare il sistema penale. In particolare è opportuno mantenere il rito direttissimo quando

l'imputato sia colto nella flagranza del reato e limitare l'ambito di scelta del magistrato nell'indicazione della pena, correggendo l'articolo 132 del codice penale; inoltre, è indispensabile ridurre lo spazio temporale fra i diversi gradi di giudizio e tutelare con maggiore rigore le parti lese nel processo penale.

Infine, contesta l'insistente ricorso al principio della ragionevolezza da parte della Corte costituzionale, la cui funzione non dovrebbe confondersi con quella di rappresentanza della sovranità popolare che spetta al Parlamento.

Il senatore **CAROFILIO**(PD), pur ritenendo condivisibili in linea generale alcune delle considerazioni testé svolte dal senatore Saltamartini, ed in particolare quelle relative alla eccessiva discrezionalità nella quantificazione delle pene edittali per le diverse fattispecie di reato, esprime un giudizio fortemente critico sui rilievi in materia di misure volte a contrastare l'immigrazione clandestina. Con riferimento al disegno di legge governativo in esame, osserva come gli articoli 9 e 18, pongano evidenti problemi non solo sul piano etico, ma anche e soprattutto sul piano della loro oggettiva utilità nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza pubblica. Nel sottolineare come la *ratio* di ogni diritto penale moderno siano la necessità di assicurare tutela diretta agli interessi e ai valori garantiti nelle carte costituzionali, per i quali, soltanto, è giustificabile la limitazione della libertà personale, nonché l'esigenza di tutelare le vittime dei reati, invita a riflettere su quale debba considerarsi la vittima del reato di immigrazione clandestina. Dopo aver dichiarato la propria disponibilità a valutare e a discutere nel merito sull'opportunità di introdurre norme volte a sanzionare il reingresso del cittadino straniero espulso, ribadisce la propria netta contrarietà all'articolo 9, il quale introduce una fattispecie di reato priva di per sé di ogni effetto dissuasivo. Invita al riguardo il Governo e la maggioranza a riflettere sulle conseguenze sul piano dell'efficienza della giustizia derivanti dall'introduzione dell'obbligatorietà del giudizio con rito direttissimo per le violazioni del reato di immigrazione clandestina. Dopo aver fornito talune precisazioni sul giudizio abbreviato, replicando a talune considerazioni svolte dal senatore Saltamartini, si sofferma sull'articolo 18 del disegno di legge n. 733. Al riguardo, osserva come le difficoltà oggettive di identificazione degli stranieri soggiornanti nei centri di accoglienza non possa in alcun modo giustificare il prolungamento a 18 mesi del periodo massimo di permanenza. Una così lunga detenzione amministrativa si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Conclude auspicando che il Governo e la maggioranza rivedano il proprio atteggiamento sulle questioni relative ai problemi dell'immigrazione, evitando l'introduzione di inaccettabili ed illiberali misure.

Il sottosegretario CALIENDO precisa che il costo di 3 euro indicato dal senatore D'Ambrosio si riferisce esclusivamente ai pasti dei detenuti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008

11^a Seduta (antimeridiana)Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.**La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti****(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari****(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.****Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**- e della petizione n. 110 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **DE SENA** (PD) ricorda l'efficienza del contrasto alla criminalità organizzata, i cui risultati sono apprezzati anche a livello internazionale. Tuttavia è necessario sostenere l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, anziché con ulteriori disposizioni normative, con una strategia più ampia che veda il concorso della politica e della pubblica amministrazione, soprattutto locale.

Il Governo dovrebbe indicare l'entità delle forze dell'ordine compatibile con le risorse finanziarie disponibili, promuovendo il completamento dell'organico ma privilegiando in particolare la qualità delle competenze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008
12^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e della petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore **PASTORE** (PdL) esprime apprezzamento per il contenuto normativo del disegno di legge n. 733. In particolare, l'introduzione del reato di immigrazione clandestina corrisponde all'esigenza di qualificare l'antigiuridicità di quel comportamento: le obiezioni dei senatori dell'opposizione, a suo avviso, hanno natura ideologica; semmai, è opportuno approfondire le questioni connesse all'attuazione della norma, sia sotto il profilo dell'effettiva esecuzione della pena sia sotto quello dell'aggravio del carico di lavoro per i magistrati e per le strutture penitenziarie.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 16 del disegno di legge n. 733, ai sensi del quale l'iscrizione anagrafica viene subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile. In proposito, ricorda che il procedimento è stato semplificato con l'introduzione, tra l'altro, del silenzio-accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica: l'obbligo generalizzato di verifica, introdotto per il controllo di ipotesi rare e marginali rispetto alla casistica, potrebbe pregiudicare la tempestività della procedura. Inoltre, si tratta di verifiche che richiedono un sopralluogo da parte delle autorità sanitarie e dunque implicano costi che devono essere valutati. E' auspicabile una riformulazione, nel senso di considerare sussistenti le condizioni igienico-sanitarie quando il fabbricato sia dotato del certificato di agibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,25.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2008

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 733 E CONNESSI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Il presidente **VIZZINI** informa le Commissioni riunite che sono stati acquisiti e sono a disposizione degli onorevoli senatori gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 733 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), d'iniziativa del Governo, quale testo base nell'esame congiunto con gli altri disegni di legge in materia di sicurezza pubblica (n. 242 - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti, d'iniziativa dei senatori Martinat e Pontone; n. 391 - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, d'iniziativa dei senatori D'Ambrosio e altri; n. 451 - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, d'iniziativa dei senatori Della Monica e altri; n. 583 - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, d'iniziativa dei senatori Li Gotti e altri e n. 617 - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, d'iniziativa dei senatori Belisario e altri).

Le Commissioni prendono atto.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2008
26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(242) MARTINAT e PONTONE. - Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti

(391) D'AMBROSIO ed altri. - Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

(451) DELLA MONICA ed altri. - Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(583) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(617) BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni di legge nn. 242, 391, 541, 583 e 617 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

Il senatore **BIANCO** (PD) esprime preliminarmente rammarico per il tenore dei pareri resi dal Governo sugli emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione al decreto-legge n. 151 del 2008. Con riguardo ai disegni di legge in materia di sicurezza, anche tenuto conto del dibattito svoltosi nella riunione degli Uffici di Presidenza testé conclusasi, propone che sia disposta la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa. Le proposte emendative finora presentate si dovranno pertanto considerare riferite unicamente a quest'ultimo provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (PD), le Commissioni riunite approvano la proposta di disgiunzione dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733 e dalla petizione n. 110 ad esso attinente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,10.

Omissis

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008

27^a Seduta (antimeridiana)Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Intervengono il ministro della giustizia Alfano ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Omissis

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**- e petizione n. 110 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) ritira tutti gli emendamenti ed ordini del giorno a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 1.3, con il quale, da un lato, si inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e, dall'altro, si introduce il reato delle molestie persistenti. L'emendamento in esame apporta poi puntuali modifiche anche al codice di rito, al fine di assicurare una più adeguata tutela alle vittime delle suddette fattispecie di reato. In particolare, l'emendamento estende il ricorso alle intercettazioni anche nel caso del reato di *stalking* e prevede un rafforzamento dell'istituto dell'incidente probatorio.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'emendamento 1.5, volto a reintrodurre nel codice penale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La reintroduzione di tale fattispecie di reato è destinata ad aggravare il carico di lavoro dei tribunali, influenzando negativamente sull'efficienza della giustizia penale. Illustra quindi l'emendamento 1.9, il quale modifica l'articolo 576 del codice penale prevedendo fra le circostanze aggravanti anche l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione della Commissione dei delitti di violenza sessuali, di atti sessuali con minorenne, di violenza sessuale di gruppo e di violenze persistenti.

Illustra poi l'emendamento 19.0.6 il quale, introduce ulteriori fattispecie di reato, connesse allo sfruttamento del lavoro ed in particolare di lavoratori extracomunitari non muniti di regolare permesso di soggiorno.

Il senatore **DE SENA** (*PD*) si sofferma brevemente sull'emendamento 1.7, in ordine al quale il sottosegretario CALIENDO preannuncia l'espressione di un parere favorevole, purché l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 416 del codice penale sia limitata alla sola ipotesi aggravata del reato di procurata immigrazione clandestina.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008
28^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- e della petizione n. 110 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti di cui è prima firmataria, soffermandosi sull'emendamento 19.0.9, il quale modifica il codice di rito prevedendo che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno stesso. Tale previsione è volta ad assicurare una maggiore tutela alle persone offese dal reato. Dà conto infine dell'emendamento 19.0.10, il quale introduce modifiche all'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, prevedendo un inasprimento delle sanzioni per coloro che traggono profitto, in vario modo, dall'immigrazione clandestina.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD) illustra l'emendamento 8.1, volto a sopprimere l'articolo. Pur condividendo l'esigenza di assicurare una maggior tutela per i minori impiegati nell'accattonaggio, ritiene che l'articolo 8 risponda a logiche di mera repressione, le quali, laddove non accompagnate da interventi di carattere sociale, volti a favorire l'integrazione, risultano inidonei a risolvere la questione di tale forma di sfruttamento. Svolge infine talune considerazioni sul fenomeno dello sfruttamento dei bambini nelle attività di accattonaggio, e sulle caratteristiche particolari che tale fenomeno assume all'interno di alcune comunità Rom in stato di particolare disagio, anche alla luce di recenti studi compiuti da assistenti sociali impegnati nell'area urbana della capitale.

Il senatore **DE SENA** (PD) illustra l'emendamento 15.0.6, diretto a prevedere la comunicazione alla Procura della Repubblica dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti accertamenti personali e patrimoniali.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) illustra l'emendamento 1.0.6, a norma del quale lo straniero condannato a una reclusione non superiore a due anni può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Si sofferma quindi sull'emendamento 9.0.4, che punisce, con la reclusione da 5 a 7 anni, lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato successivamente all'esecuzione dell'espulsione quando questa sia sostitutiva di una pena detentiva; sull'emendamento 9.0.5, che stabilisce la sospensione del procedimento penale nei confronti dello straniero imputato a piede libero qualora sia stata eseguita la sua espulsione, e la revoca di tale sospensione in caso di reingresso illegale; nonché sull'emendamento 9.0.6, che punisce lo straniero che faccia ingresso nel territorio dello Stato senza un documento di identità o che, essendone in possesso, lo distrugge o lo altera o si rifiuta di esibirlo.

Illustra quindi gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3, che aggravano le sanzioni per i reati commessi in danno di agenti e ufficiali delle forze di polizia, e l'emendamento 19.0.4, che propone un diverso computo delle circostanze ai fini della determinazione della pena. Riferisce quindi sull'emendamento 19.0.5, che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale;

sull'emendamento 19.0.7, che ammette alle sezioni di polizia giudiziaria, limitatamente agli illeciti penali ambientali, anche gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato; nonché sull'emendamento 19.0.24, riguardante gli accertamenti dello stato di intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti. Illustra infine l'emendamento 19.0.25, in materia di dispositivi di autodifesa e l'emendamento 19.0.26, a proposito di apparecchiature per la misurazione del tasso alcoolemico integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) illustra l'emendamento 9.6, volto a costituire un fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine, con un investimento che, a suo giudizio, dovrebbe considerarsi prioritario. Illustra poi l'emendamento 9.0.1, recante modifiche al regime detentivo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, e l'emendamento 9.0.2, che stabilisce l'obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti. Ricorda inoltre gli emendamenti all'articolo 15, riguardanti la gestione di beni immobili o aziendali confiscati, e quelli all'articolo 17, relativi alle operazioni di trasferimento di denaro.

Il senatore **MAZZATORTA**(LNP), dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, il quale si inserisce nell'ambito di un più ampio piano di interventi nel settore della sicurezza, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Si sofferma in particolare sull'emendamento 3.2, il quale eleva a cinque anni il periodo di residenza richiesto al coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano per l'acquisizione della cittadinanza. Tale modifica si rende quanto mai necessaria al fine di ovviare al fenomeno dei cosiddetti matrimoni di convenienza. Illustra quindi l'emendamento 3.8, il quale prevede che le istanze o le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti per la richiesta della cittadinanza siano anch'esse soggette al pagamento di una tassa, il cui importo è quantificato in euro 200. A parere dell'oratore, la corresponsione di tali somme è giustificata in ragione dell'oggettivo impegno istruttorio, sostenuto dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della cittadinanza.

Illustra quindi gli emendamenti 3.9 e 3.10, i quali prevedono rispettivamente un maggior coinvolgimento del sindaco nei procedimenti di concessione della cittadinanza e l'obbligo per il cittadino straniero di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Dopo aver riferito sul contenuto dell'emendamento 3.0.3, finalizzato a contrastare talune strumentalizzazioni dell'istituto matrimoniale, usato spesso come procedura surrogatoria di sanatoria della clandestinità, procede ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.0.3, il quale reca disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale. Dà poi conto degli emendamenti 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.10, i quali prevedono un inasprimento delle sanzioni previste per i reati che comportano un pericolo per la sicurezza dei cittadini nelle loro abitazioni.

Procede quindi ad illustrare l'emendamento 10.2, con il quale si modifica la rubrica della legge n. 575 del 1965, in considerazione dello sviluppo di organizzazioni criminali di stampo mafioso anche straniere.

Dopo aver riferito sull'emendamento 16.4, in base al quale non solo l'iscrizione anagrafica ma anche la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 1228 del 1954, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 18. Si sofferma sull'emendamento 18.5, il quale prevede che il rilascio del permesso di soggiorno comunitario per i soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento di un *test* della conoscenza di lingua italiana. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.23, il quale prevede l'introduzione di contributi per le spese di istruttoria per i procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno, si sofferma sugli emendamenti 18.24 e 18.25. Con riguardo all'emendamento 18.26, il quale prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, osserva che tale precisazione si rende necessaria in ragione del rischio di interpretazioni - peraltro non corrispondenti alla giurisprudenza della Suprema Corte - non uniformi da parte delle diverse autorità procedenti per gli immigrati provenienti da Stati nei quali è ammessa la poligamia.

Dopo aver illustrato l'emendamento 18.27, con il quale si sanziona la non ottemperanza all'ordine di esibizione del documento di identità da parte dello straniero, si sofferma sugli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4, i quali intervengono rispettivamente sulla normativa in materia di soggiorno nel territorio degli Stati membri e sulla disciplina prevista per i rifugiati. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.5, il quale prevede l'iscrizione delle persone prive di fissa dimora in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno, si sofferma brevemente sull'emendamento 18.0.6.

Di particolare rilievo sono poi le disposizioni di cui all'emendamento 18.7, con le quali si introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'accordo di integrazione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale sistema, volto a favorire l'integrazione, presuppone l'attribuzione a ciascun cittadino straniero di un punteggio pari a 10 crediti. Tali crediti possono essere incrementati, nel caso in cui il cittadino straniero sia in grado di attestare il conseguimento di determinati obiettivi di integrazione, ma anche decurtati in presenza di violazioni degli obblighi della convivenza civile.

Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.8 il quale detta norme in materia di accesso dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio alle prestazioni sanitarie. Si prevede in particolare l'obbligo per le strutture sanitarie di segnalare alle autorità competenti l'eventuale presenza di pazienti stranieri irregolari.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.9, il quale prevede l'accesso degli ufficiali ed agenti della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, illustra l'emendamento 18.0.10, recante disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche.

Sono volte poi ad assicurare il dovuto coinvolgimento delle comunità locali gli emendamenti 18.0.11 e 18.0.12. Tali norme prevedono che per la realizzazione sia di campi nomadi sia di edifici di culto di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, debba essere indetto apposito *referendum* popolare.

Dopo aver riferito sugli emendamenti 18.0.13, sul concorso delle associazioni di volontari al presidio del territorio e 18.14, relativo al fermo di polizia locale, si sofferma sull'emendamento 18.0.15, il quale modifica il decreto-legge n. 92 del 2008.

Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.16, il quale prevede che le spese per la sicurezza, sostenute dai comuni, siano escluse dal cosiddetto patto di stabilità locale.

Conclude illustrando l'emendamento 18.0.17, il quale disciplina adeguatamente il periodo di conservazione da parte degli enti locali dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) ritiene che sia necessario procedere alla acquisizione di dati relativi al sistema penitenziario, anche attraverso l'audizione del Presidente del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, al fine di valutare la obiettiva sostenibilità del disegno di legge e degli emendamenti i quali introducono nuove fattispecie di reato ed inaspriscono il quadro sanzionatorio previsto per crimini già contemplati dall'ordinamento.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*), nel sottolineare la situazione critica delle carceri italiane, e i rischi di un suo aggravamento per l'aumento di detenuti che conseguirà al reato di immigrazione clandestina - aumento che ci si propone di affrontare con risorse risibili - si associa alla richiesta testé formulata dal senatore Li Gotti.

Il senatore **MARITATI** (*PD*) illustra quindi l'emendamento 8.5, il quale prevede che sulla decadenza dall'esercizio della potestà del genitore in relazione all'impiego dei minori nell'accattonaggio, sia chiamato a pronunciarsi anche il tribunale dei minorenni. Dà quindi conto dell'emendamento 18.7, il quale reca puntuali modifiche al testo unico sull'immigrazione prevedendo fra l'altro l'introduzione dell'istituto del rimpatrio volontario assistito, un istituto certamente oneroso, ma non più di quanto lo siano soluzioni molto meno intelligenti e umane come il trattamento per mesi nei centri di identificazione.

Il senatore **CASSON** (*PD*) illustra dapprima gli emendamenti riferiti all'articolo 3, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.7, il quale modifica la normativa in materia di acquisizione della cittadinanza per nascita. Nel ribadire il proprio giudizio critico sull'articolo 9 del disegno di legge, dà conto delle proposte emendative ad esso riferite. Dopo aver illustrato quindi l'emendamento 9.1, volto ad abrogare l'articolo, si sofferma sugli emendamenti 9.13, il quale sopprime l'arresto obbligatorio e 9.16, il quale interviene sulle modalità concrete di attuazione della sentenza di espulsione dello straniero pronunciata dal giudice.

Nello svolgere talune considerazioni sull'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle misure di prevenzione, necessità peraltro palesata sia dal Governatore della Banca d'Italia sia dal Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni informali innanzi agli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite, illustra l'emendamento 15.0.4. Tale proposta prevede l'istituzione di una apposita Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. Dà infine conto degli emendamenti 19.0.15 e 19.0.16 i quali intervengono

in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose rispettivamente nel settore del commercio e in quello degli appalti pubblici.

Il senatore **BIANCO** (PD) illustra l'emendamento 15.0.2, volto a prevedere l'accesso dei testimoni di giustizia a un programma di assunzione nella pubblica amministrazione.

Il presidente della Commissione affari costituzionali **VIZZINI** (PdL) illustra un primo gruppo di emendamenti presentati dai relatori, in materia di lotta alla criminalità organizzata. In particolare l'emendamento 10.0.1 modificando l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, estende infine l'obbligo di custodia in carcere a tutti i delitti di criminalità organizzata e di natura terroristica, nonché all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, alla tratta di persone, alla riduzione in schiavitù, al favoreggiamento a fini di lucro dell'immigrazione clandestina.

L'emendamento 11.0.1 è volto ad attribuire ai prefetti il potere di trasferire al patrimonio di comuni, province e regioni i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'emendamento 15.0.5 riproduce il testo del disegno di legge n. 915, da lui insieme al senatore Gasparri. Esso modifica l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: da una parte si rende ancor più difficile ai detenuti - in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa - la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza; dall'altra, attraverso la previsione di una competenza funzionale in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di reclami dei detenuti, si evita l'eccessiva eterogeneità di orientamenti giurisprudenziali da parte dei diversi tribunali.

Gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4 e 17.0.5 inaspriscono ulteriormente la normativa in materia di lotta alle operazioni di riciclaggio, incrementando altresì poteri e compiti delle autorità preposte al controllo e alla repressione del gravissimo fenomeno.

Quanto all'emendamento 17.100, esso riformula la disposizione relativa all'attività di *money transfer*, la norma in una disposizione dedicata alla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di internet, eliminando il riferimento ai provvedimenti autorizzativi.

Gli emendamenti 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.9 intervengono invece sul codice penale e su altre leggi speciali. Sono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali l'estorsione, la rapina, la truffa: l'inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.

Inoltre, al fine di tutelare i minori negli spazi che essi frequentano, gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.11 e 8.0.12 aggravano il fatto commesso a danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di asili e scuole, in particolare per i reati di violenza sessuale, atti osceni e porto d'armi illegale.

Infine l'emendamento 20.0.1 prevede una nuova aggravante per i reati di lesione personale e omicidio preterintenzionale, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive o da persone travisata o da più persone riunite, anche al fine di combattere il grave fenomeno di gang criminali, spesso purtroppo costituite da minorenni.

Il presidente **BERSELLI** (PdL) , nell'illustrare l'emendamento 1.100 - che ripristina il reato di oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria - conviene sull'opportunità, emersa da osservazioni dei senatori D'Ambrosio, Li Gotti e Benedetti Valentini, di modificare l'emendamento nel senso di rendere esplicita l'applicabilità alla nuova fattispecie della scriminante prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944.

Il sottosegretario MANTOVANO, con riferimento alle proposte di reintrodurre il reato di oltraggio di cui agli emendamenti 1.5, 1.100 e 19.0.5, nel ritenere preferibile la formulazione dei relatori, osserva che l'area di punibilità dovrebbe essere circoscritta ai casi di esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, anche in considerazione di pronunce giurisprudenziali intervenute a tale proposito. Invita quindi i relatori a valutare l'opportunità di completare la proposta con una modifica dell'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989, che integri il riferimento all'articolo 341 del codice penale.

Il presidente **BERSELLI** - dopo aver accolto la modifica proposta dal sottosegretario alla formulazione dell'articolo 341 del codice penale proposta dall'emendamento 1.100 - replica alle richieste di audizione formulate dai senatori Li Gotti e D'Ambrosio, facendo presente che la

calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, decisa, all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo per la prossima settimana, ne rende concretamente difficile la realizzazione.

Dopo un breve intervento della senatrice [DELLA MONICA](#)(PD), la quale insiste affinché sia audito il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il presidente [BERSELLI](#) si impegna ad acquisire per iscritto i dati relativi all'impatto sull'ordinamento carcerario delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Tali dati, a ben vedere, potranno risultare anche per l'esame di altri provvedimenti relativi al sistema penitenziario attualmente all'esame della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008

29^a SedutaPresidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 20,30.*

IN SEDE REFERENTE

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**e petizione n. 110 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri (sono nuovamente pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti non ritirati in sedute precedenti)

Il sottosegretario MANTOVANO riformula in un testo 2 gli emendamenti 5.100, 13.100, 13.0.100, 14.0.1 e 15.0.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi alla espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti, ad iniziare dalle proposte riferite all'articolo 1.

Il relatore **BERSELLI** dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6 ed aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.3, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 1.7, 1.9, 1.0.2 e 1.0.4 in un testo 2. Dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.8, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 2) dei relatori.

Accedendo alla richiesta dei relatori il senatore **CASSON** (PD) riformula gli emendamenti 1.7 e 1.9 in un testo 2; mentre il senatore **BOSCETTO** (PdL) riformula l'emendamento 1.0.4 in un testo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6, propone ai presentatori di riformulare rispettivamente l'emendamento 1.4 in un testo 2 e 1.100 (testo 2) in un testo 3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.4 (testo 2) e 1.0.8. Con riguardo all'emendamento 1.0.3, si associa alla richiesta di ritiro, formulata dai relatori, mentre per l'emendamento 1.0.2 fa rinvio ad una riformulazione che proporrà all'emendamento 10.0.1, di analogo contenuto.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore **BOSCETTO** (PdL) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2.

Il presidente **BERSELLI** ricorda che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 2.1 l'unico riferito all'articolo 2 e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) , dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.0.3 e 3.0.4 e aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.02, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, invitando nel contempo i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2.

Dopo un breve dibattito sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, con riguardo all'emendamento 3.8, nel quale prendono parte i senatori **MAZZATORTA** (LNP), **CENTARO** (PdL) , **LUMIA** (PD), **VIZZINI** (PdL), **BENEDETTI VALENTINI** (PdL), **PASTORE** (PdL) e **LONGO** (PdL) ed un'ulteriore precisazione del sottosegretario MANTOVANO, il senatore **MAZZATORTA** (LNP) riformula gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sull'emendamento 4.1, l'unico riferito all'articolo 4.

Dopo che il relatore **BERSELLI** (PdL) ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa, poi, all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.100 (testo 2), 5.0.1 e 5.0.2, con riguardo agli emendamenti 5.1 e 5.2 osserva che il contenuto di tali proposte risulta in larga parte recepito nell'emendamento governativo, così come riformulato.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente **BERSELLI**, nel ricordare che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 6.0.1, l'unico riferito all'articolo 6, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) , prima, ed il sottosegretario MANTOVANO, poi, esprimono parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore **VIZZINI** (PdL) riformula gli emendamenti 8.0.2, 8.0.4, 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.11 in un testo 2.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.0.3 e 8.0.6. Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 8.4, 8.6, 8.0.13 e 8.0.100, e aver insistito per l'approvazione degli emendamenti dei relatori, si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.0.6 e 8.0.13. Dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10 in un testo 2, e aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 8.0.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9, 8.0.11 (testo 2) e 8.0.12 (testo 2), insistendo per l'approvazione dell'emendamento governativo 8.0.100.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 8.0.5 in un testo 2, nel quale è recepito, anche in parte, il contenuto dell'emendamento 8.0.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ad eccezione degli emendamenti governativi diretti ad inserire articoli aggiuntivi 9.0.7 e 9.0.8, si rimette al Governo sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Al riguardo condividendo il merito delle proposte da ultimo ricordate, auspica che si possa giungere alla presentazione di un'ulteriore proposta emendativa, ampiamente condivisa, il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 9.100, il quale riscrive integralmente l'articolo 9, trasformando la fattispecie dell'ingresso illegale nel territorio dello stato in reato di carattere contravvenzionale. Tale modifica risulta, a parere dell'oratore, più conforme alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento governativo da ultimo presentato, nel quale prendono parte i senatori **LI GOTTI** (IdV) e **LIVI BACCI** (PD), il senatore **CASSON** (PD) trasforma l'emendamento 9.1 nel subemendamento 9.1/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 10.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0100. Con riguardo all'emendamento 10.2, invita i presentatori a riformularlo in un testo 2.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP), accedendo alla richiesta dei relatori, riformula l'emendamento 10.2 in un testo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) dopo aver riformulato l'emendamento 11.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 e contrario sull'emendamento 11.0.3. Si rimette invece al Governo con riguardo all'emendamento 11.0.2.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.3, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 11.0.2 in un testo 2. Con riguardo all'emendamento 11.0.1 (testo 2) invita i relatori a ritirarlo o in subordine a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) riformula l'emendamento 11.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (testo 2).

Il relatore **VIZZINI** (PdL), accedendo alla richiesta del Governo, ritira l'emendamento 11.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.0.1, esprime parere contrario sull'emendamento 12.3.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 12.0.1 e aver insistito per l'approvazione dell'emendamento 12.100, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 12.3.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 12.3 in un testo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.100 (testo 2), 13.0.1 e 13.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore **BERSELLI** (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 15.0.5 e 15.0.100 (testo 2).

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 15.0.5, il relatore **BERSELLI** (PdL) lo riformula in un testo 2.

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 15.0.1000, il quale, recependo peraltro il contenuto di alcune proposte emendative formulate anche dai senatori dell'opposizione, detta una modifica più organica all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Dopo un breve dibattito, il sottosegretario CALIENDO ritira l'emendamento 15.0.1000 e presenta l'emendamento 15.0.2000, il quale, alla luce dei rilievi svolti anche da alcuni senatori dell'opposizione, reca modifiche all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.5.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme ai relatori, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 16.4.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.4 in un testo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.9, 17.11, 17.16, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.100, 17.10, 17.15, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.8.

Con riguardo all'emendamento 17.0.7 si rimette al giudizio del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 17.100, invita tuttavia i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche all'attuale formulazione dell'emendamento 17.100. A parere del rappresentante del Governo infatti sarebbe opportuno prevedere un termine di conservazione dei dati più breve degli attuali dieci anni.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.16, 17.0.4, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.10, 17.15, riformulato come subemendamento all'emendamento 17.100, 17.0.3 e 17.0.5.

Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 17.0.7.

Il senatore **CASSON** (PD) ritiene che la proposta di riformulazione illustrata dal rappresentante del Governo stravolga di fatto il contenuto dell'emendamento 17.0.7 e per tale ragione non accede alla richiesta di riformulazione insistendo per la votazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.20, 18.23, 18.27, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17 si rimette al Governo sugli emendamenti 18.5, 18.26 e 18.0.6.

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 18.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.21, 18.22, 18.24, 18.25, 18.28, 18.29, 18.30 e 18.0.100.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.20, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12. Chiede infine ai presentatori di ritirare l'emendamento 18.0.9 o in subordine di trasformarlo in un ordine del giorno. Sugli altri si pronuncia conformemente al relatore.

Accedendo alla richiesta del Governo il senatore **MAZZATORTA** (LNP) riformula gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17 in un testo 2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 18.0.7 (testo 2), il senatore **MAZZATORTA** (LNP) riformula l'emendamento 18.0.7 (testo 2) in un testo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore **GIULIANO** (PdL) riformula l'emendamento 19.0.34 in un testo 2.

Il relatore **BERSELLI** (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.9, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.17, 19.0.22, 19.0.23, 19.0.24, 19.0.26, 19.0.27, 19.0.28, 19.0.29 e 19.0.31, si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 19.2, 19.5, 19.6, 19.0.10, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.20, 19.0.21, 19.0.30 e

19.0.34. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.3, 19.100, 19.200, 19.7, 19.9, 19.0.8, 19.0.11, 19.0.13, 19.0.200, 19.0.32, 19.0.33 e 19.0.100.

Dopo aver invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 19.0.25, osserva che gli emendamenti 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.12 presentano contenuto analogo ad alcune proposte emendative formulate dal Governo e sulle quali ha già espresso il proprio orientamento favorevole.

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme al relatore, invita i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 19.2, 19.5, 19.7, 19.0.10 e 19.0.22. Con riguardo agli altri emendamenti sui quali i relatori si erano rimessi, esprime parere contrario. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.0.8, 19.0.26 e 19.0.34.

Il senatore [BOSCETTO](#) (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 19.2, 19.5 e 19.7 in un testo 2.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (PD) ha riformulato l'emendamento 19.0.10 in un testo 2, il senatore MUGNAI riformula l'emendamento 19.0.22 in un testo 2.

Dopo che sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.25, proposta dal relatore [BERSELLI](#) (PdL), si è aperta una breve discussione nella quale hanno preso la parola il senatore [CASSON](#) (PD), la senatrice [BASTICO](#) (PD), il senatore [SALTAMARTINI](#) (PdL), nonché il sottosegretario CALIENDO, la senatrice [BIANCONI](#) (PdL) ritira l'emendamento 19.0.25.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, il senatore [CORONELLA](#) (PdL) ritira l'emendamento 19.0.34.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Dopo che il relatore [BERSELLI](#) (PdL) ha riformulato l'emendamento 20.1 in un testo 2, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole.

Si procede quindi alla votazione

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.3, su cui insistono i proponenti, che con prova e controprova risulta respinto. L'emendamento 1.4 (testo 2) è accolto.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), che limita la fattispecie penale alle occasioni in cui si svolgono manifestazioni pubbliche.

Il senatore [CENTARO](#) (PdL) ritiene che non sia opportuno il riferimento all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nel caso in cui si mantenga l'inciso "in occasione di manifestazioni pubbliche": infatti, in tali casi, non si svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Il sottosegretario MANTOVANO giudica pertinente l'obiezione del senatore Centaro.

Il senatore [VALENTINO](#) (PdL) ritiene corretto limitare il reato al caso di manifestazioni pubbliche, in quanto nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria sussistono tutele più efficaci per l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali. Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe espungere anche l'inciso "in presenza sua e di altre persone".

Il senatore [SALTAMARTINI](#) (PdL) ritiene che il titolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è valido in ogni caso per il personale di pubblica sicurezza.

Il senatore [DELOGU](#) (PdL) propende per eliminare il riferimento alle manifestazioni pubbliche.

Il sottosegretario MANTOVANO ritiene al contrario che il riferimento alle occasioni di manifestazioni pubbliche determini il giusto equilibrio della norma che ha lo scopo di tutelare l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali quando sono particolarmente esposti alle offese.

Infine, i relatori ritirano l'emendamento 1.100 (testo 2), con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore LUMIA (PD) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6, mentre l'emendamento 1.7 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto; l'emendamento 1.8 risulta assorbito. E' accolto l'emendamento 1.9 (testo 2).

Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 1.0.2.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Sono quindi accolti gli emendamenti 1.0.4. (testo 2) e 1.0.8.

Decaduto l'emendamento 3.1 per l'assenza del proponente, il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.9. Gli emendamenti 3.4 e 3.5 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 3.6 e 3.7 con distinte votazioni sono respinti. Gli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.10 sono accolti. L'emendamento 3.11 decade per l'assenza dei proponenti.

I senatori LAURO (PdL) e MAZZATORTA (LNP) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. L'emendamento 3.0.4 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

Decaduto l'emendamento 4.1 per l'assenza del proponente, è posto in votazione l'emendamento 5.100 (testo 2), che risulta accolto. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono assorbiti. Sono poi accolti con distinte votazioni gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2

Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 7.2. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.3.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono posti in votazione e respinti, mentre l'emendamento 8.3 decade per l'assenza del proponente. L'emendamento 8.4 è accolto mentre l'8.5 è respinto. L'emendamento 8.6 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.6. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.5 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 8.0.11 (testo 2). L'emendamento 8.0.12 è assorbito. L'emendamento 8.0.13 viene posto in votazione e risulta accolto; dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON(PD), risulta respinto. È quindi accolto l'emendamento 8.0.100.

Viene posto in votazione il subemendamento 9.1/1 che è respinto. È quindi accolto l'emendamento 9.100 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo. Gli altri emendamenti all'articolo 9 risultano preclusi o assorbiti.

Il senatore LUMIA (PD) ritira l'emendamento 9.0.1, mentre il 9.0.2 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, mentre gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8 con separate votazioni sono accolti.

L'emendamento 10.100 è accolto, come pure l'emendamento 10.2 (testo 2). Sono accolti anche gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.100.

Gli emendamenti 11.100 e 11.0.2 (testo 2) sono accolti, mentre l'emendamento 11.0.3 è ritirato dal senatore PASTORE(PdL).

L'emendamento 12.100, soppressivo dell'articolo, è accolto. Gli altri emendamenti all'articolo 12 sono quindi preclusi, mentre è accolto l'emendamento aggiuntivo 12.0.1.

L'emendamento 13.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è accolto, mentre l'emendamento 13.0.1 viene accantonato. L'emendamento 13.0.100 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2), che assorbe il contenuto dell'emendamento 13.0.1.

Decaduti gli emendamenti 15.1 e 15.2 per l'assenza del proponente, viene posto in votazione l'emendamento 15.100 che risulta accolto, mentre l'emendamento 15.3 è respinto. Anche gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.4 non sono accolti. L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal relatore [VIZZINI](#) (PdL), mentre il 15.0.6 risulta assorbito dall'emendamento 12.0.1. L'emendamento 15.0.100 (testo 2) è accolto; l'emendamento 15.0.2000 è accolto all'unanimità.

Il senatore [LAURO](#) (PdL) ritira l'emendamento 16.1; l'emendamento 16.2 decade per l'assenza del proponente, mentre il 16.3 posto in votazione è respinto.

Il senatore [PASTORE](#) (PdL) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 16.4 (testo 2), che viene posto in votazione ed è accolto. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [MAZZATORTA](#) (LNP), l'emendamento 16.5, fatto proprio dal senatore [CENTARO](#) (PdL) per l'assenza del proponente, è accolto.

E' approvato il subemendamento 17.100/1.

L'emendamento 17.100, posto in votazione, è accolto. Risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti all'articolo 17. Sono poi accolti gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3, mentre l'emendamento 17.0.4 è ritirato dai relatori. Anche l'emendamento 17.0.5 è accolto; il 17.0.6 e il 17.0.7 sono respinti. È poi accolto l'emendamento 17.0.8.

Il senatore [SALTAMARTINI](#) (PdL) ritira gli emendamenti 17.0.9 e 17.0.10.

L'emendamento 18.1 decade per l'assenza della proponente. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 (testo 2), mentre sono respinti gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9. Gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.15 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, il 18.12 è respinto. Gli emendamenti 18.13 e 18.17 sono ritirati dal senatore LAURO. Anche il 18.16, il 18.18 e il 18.20 sono respinti. Gli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 (testo 2), 18.24, 18.25, 18.26 (testo 2), 18.27 (testo 2), 18.28, 18.29 e 18.30 sono accolti.

Il senatore [PASTORE](#) (PdL) ritira l'emendamento 18.0.1; il senatore [MAZZATORTA](#) (LNP) ritira gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4. Sono accolti con distinte votazioni gli emendamenti 18.0.5 (testo 2), 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7 (testo 3) mentre gli emendamenti 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16 sono ritirati dai proponenti. L'emendamento 18.0.13 (testo 2) è accolto, come pure gli emendamenti 18.0.17 (testo 2), 18.0.100, 19.1, 19.2 (testo 2), 19.3, 19.100, 19.200, 19.5 (testo 2), 19.6, 19.7 (testo 2) e 19.9. L'emendamento 19.4 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore [SALTAMARTINI](#) (PdL) ritira gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.7.

Il senatore [DE SENA](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.8, mentre il 19.0.9 posto in votazione è respinto. L'emendamento 19.0.10 (testo 2) è accolto, come pure il 19.0.11. Decaduto il 19.0.12 è accolto l'emendamento 19.0.13, mentre il 19.0.14 è ritirato dal senatore [BOSCHETTO](#) (PdL).

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 19.0.15 e 19.0.16; gli emendamenti 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19 e 19.0.20 decadono per l'assenza del proponente. Il 19.0.21 risulta assorbito dall'emendamento 15.0.2000 del Governo. E' quindi posto in votazione l'emendamento 19.0.22 (testo 2) che è accolto. Il 19.0.23 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) ritira gli emendamenti 19.0.24 e 19.0.26. Gli emendamenti 19.0.27 e 19.0.28 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, come pure il 19.0.30 e il 19.0.31. Respinto il 19.0.29, il senatore SALTAMARTINI ritira gli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33; anche il 19.0.34 (testo 2) è ritirato dal senatore CORONELLA. Gli emendamenti del Governo 19.0.100 e 19.0.200 sono accolti, così come l'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori **VIZZINI** (PdL) e **BERSELLI** (PdL) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 733, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, intendendosi così assorbita la petizione numero 110.

La seduta termina alle ore 0,30.